COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

70.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ADRIANO CIAFFI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Labriola ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (612);

Scovacricchi e Romita: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (400);

Contu e Rojch: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (515);

Fincato: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (564);

Patria ed altri: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (575);

Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1098);

Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1100);

Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friuliana (1101);

Zangheri ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1111);

Tealdi: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (1865);

Cristoni ed altri: Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane (1954);

Loi e Columbu: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (2059);

Bertoli e Soddu: Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori (2074);

Sarti e Tealdi: Tutela delle minoranze etnico-linguistiche (4391) 3

Ciaffi Adriano, *Presidente* 3, 9

Del Pennino Antonio (gruppo repubblicano) 7

Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS) .. 8, 9

Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale) 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,5.

MARIO FRASSON, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge Labriola ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (612); Scovacricchi e Romita: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (400); Contu e Rojch: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (515); Fincato: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (564); Patria ed altri: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (575); Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1098); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1100); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friuliana (1101); Zangheri ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1111); Tealdi: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (1865); Cristoni ed altri: Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane (1954); Loi e Columbu: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (2059); Bertoli e Soddu: Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori (2074); Sarti e Tealdi: Tutela delle minoranze etnico-linguistiche (4391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Labriola ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche », Scovacricchi e Romita: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Contu e Rojch: « Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica »; Fincato: « Norme per la tutela delle minoranze linguistiche »; Patria ed altri: « Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali »; Russo Franco ed altri: « Norme in materia di minoranze linguistiche »; Russo Franco ed altri: « Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda »; Russo Franco ed altri: « Norme per la tutela della minoranza linguistica friuliana »; Zangheri ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Tealdi: « Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali »; Cristoni ed altri: « Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane »; Loi e Columbu: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna »; Bertoli e Soddu: « Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori »; Sarti e

Tealdi: « Tutela delle minoranze etnico-linguistiche ».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali, iniziata nella seduta di ieri.

ADRIANA POLI BORTONE. Il dibattito che si sta svolgendo in questa sede è davvero di alto livello e di grande spessore culturale; d'altro canto, ciò si era espressamente voluto sin dalla scorsa legislatura, quando il relatore Fortuna invitò i colleghi di tutti i gruppi ad un dibattito di taglio squisitamente culturale, al di là delle barricate ideologiche. Ho letto con grande interesse la relazione scritta, predisposta dal presidente Labriola in questa legislatura ai fini dell'esame in Assemblea delle proposte di legge iscritte oggi all'ordine del giorno; tale relazione riprende ampiamente quella, di grande interesse, predisposta nella legislatura precedente, ma devo osservare che il suo spessore culturale non appare sufficientemente rapportato all'articolato proposto.

Si individua subito, infatti, una netta differenziazione fra i presupposti che si vorrebbero assumere e l'articolato, piuttosto esiguo e molto pragmatico. Una differenza sostanziale viene per altro ad evidenziarsi sin dal primo paragrafo della relazione, dove con dotti riferimenti si richiamano le differenze fra il *verbum mentis* agostiniano, che è la parola investita e rivestita di tutta l'interiorità umana, ed il *flatus vocis* che è il seme fatuo, la parola-scorza senza midollo. Tale richiamo viene rapportato alla differenza tra società e cultura dell'« avere » e società e cultura dell'« essere »: si tratta di una differenza su cui si è a lungo dibattuta la nostra società.

Non sembra infatti condivisibile quello che viene assunto come un presupposto dalla relazione quando si afferma: « Ma nel regno dell'"essere" laddove il *verbum mentis* esprime l'intera interiorità dell'uomo, ogni comunità ha la "sua" parola che corrisponde alla "sua" storia. Può essere (anzi è così) che sia necessario utilizzare negli scambi e nei rapporti un'altra lingua (la cosiddetta lingua nazionale od altre) ma è assolutamente necessario contemporaneamente non estraniarsi dalle fonti del "proprio linguaggio" prodotto dell'esperienza e della vita della propria gente, della propria comunità, della propria famiglia. È il rapporto tra parola-scorza e parola-seme che si ripropone continuamente. Tra l'avere e l'essere ». Viene infatti operata una semplificazione rispetto al travaglio della nostra società di oggi, per molti versi mercantile, per altri versi utopica: un travaglio dal quale la nostra società non è uscita.

Ponendo come presupposto di una discussione di taglio squisitamente culturale la distinzione tra società e culture dell'« avere » e società e culture dell'« essere », la nostra forza politica, in maniera semplicistica, verrebbe catalogata nella categoria dell'« avere », che non ci appartiene né culturalmente né ideologicamente. Ci sentiamo invece di appartenere alla categoria dell'« essere », in quanto rivendichiamo, anche sul piano dell'azione politica, il recupero dei valori e delle tradizioni.

Allora, il voler separare fin dall'inizio coloro che « sono » da coloro che « hanno », per poter stabilire su questa base una divisione per cui coloro che « hanno » sarebbero quelli che non vogliono riconoscere le minoranze linguistiche e coloro che « sono » vorrebbero, invece, (o pretenderebbero di) riconoscere la libertà delle minoranze linguistiche, ci pone in una situazione di grave imbarazzo e, comunque, ci pare privi di credibilità la relazione elaborata dal presidente Labriola a conclusione dell'esame in sede referente. Pur così dotta per tanti aspetti, tale relazione parte da presupposti che sul piano filosofico non ci sentiamo di condividere.

Per esempio, sempre nella relazione, si fa riferimento allo strutturalismo ed a Saussure, che credo tutti conosciamo, almeno noi che anche nella vita quotidiana tante volte ci siamo occupati di analisi del linguaggio; scherzosamente dico che quando faccio cose serie non faccio politica, perché insegno lingua latina. In realtà, attraverso lo strutturalismo si svi-

lisce il linguaggio, perché non se ne valuta – come a mio avviso sarebbe necessario – l'interiorità e lo si schematizza. Quante volte, leggendo Cicerone, abbiamo indicato con le lettere A, B e C, la strutture del periodo, per rendere più accessibile, in modo molto semplicistico, la conoscenza del linguaggio e della struttura della lingua latina. Certo vi siamo anche riusciti, ma ricordo che questo approccio era talmente tecnico da risultare alla fine non soddisfacente, proprio perché ci faceva perdere la sensibilità che è insita nella lingua stessa. Ci faceva ridurre la lingua ad un fatto meccanico nel quale riconoscere ed individuare alcuni elementi tipici, per cui la struttura del linguaggio di Cicerone era ben differenziabile dalla struttura del linguaggio di Orazio o di Ovidio. A parte le diversità tra questi autori, essi si esprimevano con lingue differenti e soprattutto con un'interiorità completamente differente.

Procedendo nell'esame della relazione, in essa si fa riferimento in maniera impropria, credo, a posizioni che appartengono alla cultura di altri popoli. Qui stiamo discutendo delle minoranze linguistiche o comunque di alcuni gruppi linguistici che appartengono alla storia della nostra penisola. Noi italiani molto spesso abbiamo il vezzo di fare riferimento sempre ad altri paesi, soprattutto extraeuropei, che hanno una « cultura » ben differente dalla nostra. Uso le virgolette perché è improponibile, a mio avviso, un rapporto tra la nostra cultura di tradizione occidentale, tra la nostra appartenenza linguistica e quella che può essere una pretesa di cultura, il desiderio di farsi una cultura, per esempio, del Canada. Un raffronto tra l'Europa e l'America in questi termini mi pare veramente improponibile, perché si verrebbe a prendere come presupposto qualcosa di completamente diverso. Abbiamo una tradizione da rivendicare, gli altri hanno forse una tradizione o delle radici che intendono costruirsi. Sono questi i due punti che ci differenziano e che ci impongono di collocarci di fronte a questo problema specifico in termini tali da non stabilire, come presupposto di un ragionamento, analogie del tutto improponibili.

Così come quando, parlando della Cina, si fa riferimento al museo delle minoranze linguistiche che sorge a Pechino. Anche questo mi pare un riferimento che non porta acqua a quella che dovrebbe essere la tesi sottesa alla proposta di legge in esame. Credo che la definizione di museo ci dia l'immagine di qualcosa che è già collocato nel passato, non di qualcosa di vivo e vitale come la lingua.

In questo senso, mi sembra improprio, anche se suggestivo, il riferimento al panorama mondiale, illustrato nella relazione, per giungere a conclusioni che vorrebbero essere quelle di una tutela non si sa più se del passato o del presente, perché devo dire che i due termini appaiono confusi.

Sono confusi già nell'articolo 1, in cui si vengono a porre sullo stesso livello lingue che hanno una portata diversa. Viene posto il problema del dialetto sardo, o meglio dei tanti dialetti, di quella che in termini elementari abbiamo imparato a considerare come un'isola linguistica, nell'ambito della quale si sono create tante isole. In realtà, questi dialetti di derivazione latina hanno connotazioni talmente differenti che non riescono a creare comunicazione di linguaggio nell'ambito della stessa regione.

Il volere porre sullo stesso piano anche il grico mi pare una forzatura. So bene qual è la situazione del grico nella mia regione, la Puglia. Devo dire che, non senza un fondo di banale provocazione, mi sarebbe piaciuto svolgere questo intervento in grico, per vedere che tipo di reazione vi sarebbe stata dall'altra parte. L'onorevole Fachin Schiavi conosce bene queste cose, perché ha avuto modo di incontrare i professori Stomeo e Sicuro, esperti di questa materia.

Sono sempre stata suggestionata dall'idea di imparare questa lingua, perché apparteneva alla mia terra. Questo grande desiderio mi ha portato a far parte di quel gruppo dell'università di Lecce che negli anni sessanta andò in giro con un registratore a recuperare questi « fram-

menti linguistici », perché di frammenti si trattava. Non esisteva neanche una tradizione orale. Non abbiamo una tradizione scritta, ma ormai non abbiamo più neanche una tradizione orale. Penso che un dato fondamentale, nel momento in cui si pretende di tutelare una lingua, sia quello di andare a verificare se la lingua esiste, se è viva e vitale, altrimenti essa diventa un fatto da museo e non credo che questo sia l'intento della legge. Quando andavamo in giro per conto dell'università per catturare i frammenti ancora rimasti di lingua grica nei sedici comuni del Salento dove viene parlata, eravamo costretti a cercare la vecchietta prefica, con la speranza che non fosse morta, perché era l'unica depositaria di un'antica nenia. Ma bastava spostarsi alla porta accanto per constatare come il nipote non comprendeva la nenia, sapeva più o meno di che cosa si trattava, ma non comprendeva nulla di quel linguaggio, che pure dovrebbe essere oggetto di tutela in questo provvedimento.

Non possiamo fare riferimento a qualcosa che non esiste, perché ci viene a mancare il fondamento dell'intervento legislativo. Quando di una lingua, chiamiamola pure così, non vi è una tradizione scritta, non esiste una tradizione orale, non esiste per essa la possibilità di rimanere viva, non può esservi alcun riferimento in un provvedimento legislativo. Ieri, parlando con il collega Pazzaglia, notavamo come per rendere nel linguaggio sardo la parola « atomo » occorrerebbe tutta una lunga perifrasi.

Voglio inoltre osservare che – come l'onorevole Fachin Schiavi sa bene – se effettuiamo un confronto tra le lingue parlate in Grecia e quelle di alcuni comuni del nostro Salento (la « catarevusa » – lingua dotta – e la « dimotiki » – lingua popolare), notiamo che vi sono grandi differenze tra di esse. Personalmente, per esempio, parlo la « dimotiki » con i contadini greci ma non comprendo la « catarevusa », che ho studiato soltanto all'università: d'altro canto, se parlo in « dimotiki » con persone diverse dai contadini, non vengo più compresa.

Effettuando pertanto un raffronto tra le lingue – o quello che di esse rimane – dei sedici paesi della Grecia salentina e la lingua del popolo greco, notiamo forti differenze che sono dovute ad una evoluzione dei due linguaggi in condizione completamente diverse. Lo stesso è avvenuto in Sardegna, per quanto riguarda i vari dialetti, che sono differentemente caratterizzati in seguito ad una serie di fattori, tra i quali anche le condizioni geografiche del territorio.

Gli esposti elementi di conoscenza devono dunque essere tenuti ben presenti nel corso del lavoro di elaborazione legislativa: ho voluto apportare un contributo in tal senso proprio perché ritengo che il Parlamento non debba essere avulso dalla società e dilettarsi nel predisporre leggi suggestive, o splendide relazioni, che però non hanno alcun punto di riferimento nella realtà su cui si deve intervenire.

Per tale motivo, sono molto dubbiosa rispetto al testo in esame, anche perché ritengo necessario valutare gli effetti che potrebbe produrre qualora venisse approvato. Vorrei considerare rapidamente proprio tali effetti, scorrendo l'articolato del progetto di legge. Durante la notte scorsa, quando pensavo a quanto intendevo sostenere in questa sede, ho riletto, tra l'altro, i testi del Devoto e di Antonino Pagliaro (quest'ultimo, forse, troppo poco citato in questa sede perché si da più importanza all'ideologia che alla cultura). Ho riflettuto, inoltre, in particolare, su quello che è un tema di rilievo per il nostro gruppo parlamentare, nell'attuale difficile momento attraversato dalla società italiana: il rapporto tra unità linguistica ed unità nazionale, che non è una questione sentimentale, o retorica. Considerando, da un lato, il fenomeno dello leghe e, dall'altro lato, la nostra volontà di riaffermare l'unità nazionale, non riteniamo che vi sia spazio per un provvedimento come quello in esame.

Ho letto il testo degli articoli e sono sconcertata, per esempio, di fronte a quello dell'articolo 3, nel quale si prevede l'uso strumentale della lingua locale, o del dialetto, nelle scuole materne ed ele-

mentari. Abbiamo svolto tanti dibattiti sulla scuola elementare e materna, sull'insegnamento della religione, sulla definizione dei *curricula* e non vorrei davvero che ora sostituissimo le attuali materie di insegnamento con i dialetti, o eliminassimo l'insegnamento della religione per introdurre l'educazione sessuale. Può anche darsi che simili iniziative corrispondano ad un modello di società che viene proposto, ma in tale modello non possiamo riconoscerci.

Stiamo, di fatto, sconvolgendo i *curricola* e creando una nuova fascia di personale precario della scuola, laddove all'articolo 3, comma 6, si prevede: « Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento ». Si opera dunque un travolgimento totale delle normative più recenti sul reclutamento degli insegnanti, in deroga ai princìpi generali. Inoltre, la disposizione di cui al comma 6, relativa agli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo, appare analogamente incongrua, se consideriamo che ogni anno, in sede di esame della legge finanziaria, notiamo come vengano spesi miliardi per tali istituti, che non svolgono neanche quella che dovrebbe essere la loro funzione istituzionale.

Con l'articolo 14, poi, si crea una nuova fascia di emittenza radiotelevisiva, che sicuramente sarà molto florida, considerata la creatività italica: per tale emittenza, sono previsti finanziamenti da parte delle regioni qualora venga itilizzata una delle lingue ammesse a tutela, mentre analoghi; finanziamenti non verrebbero concessi per altri tipi di trasmissioni.

Avrei voluto dilungarmi ulteriormente su una materia che mi appassiona, ma sono già lieta di essere potuta intervenire in un dibattito su un argomento il cui spessore, a mio avviso, richiede una sede più alta e degna – se mi consentite – rispetto a questa aula troppo ristretta.

ANTONIO DEL PENNINO. Il gruppo repubblicano aveva già espresso nella scorsa legislatura perplessità e critiche sostanziali in ordine all'impianto del provvedimento in esame. L'onorevole Alibrandi, nel suo intervento in questa Commissione, durante la IX legislatura, aveva osservato che mentre, con il provvedimento in esame, s'intendeva dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, in materia di tutela delle minoranze linguistiche, si rischiava di introdurre nell'ordinamento norme in contrasto con l'articolo 5 della Costituzione, che sancisce l'unità della Repubblica. Questo problema politico-costituzionale non era stato risolto nella scorsa legislatura e si era arrivati all'approvazione di un testo che è lo stesso sul quale oggi ci troviamo a discutere.

Il problema vero è che non siamo di fronte ad un provvedimento di tutela delle culture e degli idiomi locali, ma siamo in presenza di un provvedimento che, nel testo licenziato dalla Commissione in sede referente, di fatto introduce in determinate aree del paese, anche se non compiutamente definite, il bilinguismo: questo è l'effetto dell'equiparazione di alcuni idiomi alla lingua italiana.

Ciò fa sorgere problemi di carattere politico e costituzionale. L'articolo 1, comma 2 non si colloca nell'ambito della tutela delle minoranze, ma procede all'equiparazione di alcuni idiomi alla lingua italiana, creando un vero e proprio bilinguismo.

Tale norma si colloca in una logica diversa rispetto allo stesso dibattito nell'Assemblea costituente. In quella sede il problema fu largamente discusso, ma in termini corretti, cioè quelli della tutela delle minoranze nazionali presenti nel terrotorio italiano che parlano altra lingua e che si ritenne dovessero essere tutelate attraverso la istituzione delle regioni a statuto speciale.

Qui siamo su un terreno completamente diverso. Una cosa sono le tradizioni culturali locali, che siamo favorevoli a tutelare ed a valorizzare, altra cosa è l'impianto di un provvedimento che intro-

duce un vero e proprio bilinguismo. Non a caso il testo si intitola « Norme in materia di tutela della minoranze linguistiche », mentre nella IX legislatura il Governo aveva proposto una modificazione al titolo del provvedimento. Mi chiedo se il sottosegretario D'Onofrio abbia intenzione di ripresentare quella proposta.

GIOVANNI FERRARA. Quale Governo ?

ANTONIO DEL PENNINO. Mi riferisco alla proposta fatta dal ministro Vizzini, a nome del Governo Graxi, di intitolare la proposta di legge: Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizionali locali ». A tale titolo avrebbe dovuto fare seguito un impianto normativo ben diverso da quello che stiamo discutendo.

Il ruolo delle regioni nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale locale dev'essere distinto da quello dello Stato. Non è un caso che oggi si ricorra ad una legge statale, ritenendo non sufficiente l'intervento delle regioni, anche di quelle a statuto speciale, su tale materia. Infatti, si introducono in questo provvedimento alcune disposizioni, come quelle relative all'insegnamento nella scuola pubblica ed all'uso della lingua locale negli atti della pubblica amministrazione e degli enti locali, che evidentemente richiedono la legge statale. Solo quest'ultima potrebbe introdurre quel genere di misure che la legge regionale – che dovrebbe muoversi nell'ambito della tutela delle culture e delle tradizioni locali – non sarebbe abilitata ad adottare.

Inoltre, si mettono sullo stesso piano realtà territoriali e linguistiche profondamente diversificate. Si fa riferimento a situazioni che difficilmente sono riconducibili ad una stessa normativa. Si equipara la situazione di un'intera regione come la Sardegna ai problemi di una zona rilevante del Friuli-Venezia Giulia, nella quale fra l'altro si dovrebbe prevedere una doppia tutela, della minoranza slovena e della lingua friulana. Si accomunano nella disciplina insediamenti di antica origine, come quelli albanesi, ed anche comunità difficilmente localizzabili territorialmente, come gli zingari.

Quando si parla di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni friulane e sarde – non voglio addentrarmi in una disquisizione per la quale non ho la necessaria competenza – mi domando se si faccia riferimento ad una specifica lingua o se non si debbano prevedere articolazioni diverse. D'altra parte, nella proposta di legge degli onorevoli Loi e Columbu era esplicitamente prevista la tutela del gallurese, dell'algherese, del sassarese e del tabarchino. Anche da questo punto di vista, la disposizione contenuta nel testo al nostro esame non può trovarci consenzienti.

Vorrei ricordare la testimonianza di un'autorevole personalità, il presidente della Società filologica friulana, a proposito della obbligatorietà dell'insegnamento degli idiomi locali. Egli ha rilevato giustamente che la tutela delle culture locali e della stessa lingua friulana si realizza attraverso la diffusione della cultura di base e non prevedendo l'obbligatorietà dell'insegnamento.

Ebbene, signor presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che un provvedimento come quello in esame non possa essere varato dalla Camera in sede di Commissione, con un dibattito ristretto e senza l'approfondimento di tutti gli aspetti politici e costituzionali; e ciò non solo per la portata del provvedimento in sé, ma anche per i suoi inevitabili effetti di trascinamento.

Se venisse approvata la legge nel testo definito dalla Commissione in sede referente, senza introdurre emendamenti, si rischierebbe di innescare una moltiplicazione di richieste localistiche. Per esempio, un collega, qualche giorno fa, ipotizzava la tutela del romanesco; mi domando perché, allora, non anche quella del meneghino, considerato lo sviluppo del fenomeno delle leghe.

Ci stiamo muovendo su una strada molto pericolosa e quindi, a mio avviso, al di là delle valutazioni tecniche sulle singole norme, dobbiamo innanzitutto domandarci se intendiamo creare un diffuso

e confuso ordinamento bilinguistico, contrario alla nostra storia, o se vogliamo invece valorizzare i princìpi costituzionali di autonomia e di riconoscimento del giusto valore alle minoranze linguistiche. Non sfuggiamo a questo tipo di alternativa sin dall'articolo 1 del provvedimento, per il quale deve essere compiuta una scelta di fondo: mi auguro pertanto che vi sia un ripensamento da parte di quanti sostengono il testo ora in esame, a cominciare dall'articolo 1.

Siamo desiderosi e curiosi, in particolare, di conoscere la posizione del Governo sull'articolo 1. Se tale articolo dovesse rimanere così com'è attualmente, si indicherebbe chiaramente che è stata imboccata una strada, a nostro avviso, deleteria, che condurrebbe sul terreno del bilinguismo, e non alla corretta valorizzazione delle tradizioni e delle culture locali. Sarebbe di conseguenza un atto di irresponsabilità politica lasciare che il dibattito si svolga nel chiuso di una Commissione e pertanto, in tal caso, il gruppo repubblicano chiederà la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che la Presidenza della Camera ha disposto che in concomitanza con i lavori pomeridiani dell'Assemblea, il cui inizio è previsto per le ore 15, non possano aver luogo sedute delle Commissioni in sede legislativa. Il tempo ancora a nostra disposizione non consente lo svolgimento di ulteriori interventi e pertanto ritengo che il seguito della discussione delle proposte di legge possa essere rinviato ad altra seduta.

GIOVANNI FERRARA. Desidero domandare al presidente per quale ragione la seduta della Commissione in sede legislativa non possa proseguire per la coincidenza della seduta dell'Assemblea, mentre restano allo stesso tempo confermate le convocazioni della Commissione in sede referente e consultiva ugualmente coincidenti con la seduta pomeridiana dell'Assemblea. In tal modo, i parlamentari sono posti in condizione di seguire i lavori dell'Assemblea, ma non quelli della Commissione in sede referente e consultiva. Mi domando, in sostanza, quale sia il motivo per il quale il divieto di contemporaneità dei lavori dell'Assemblea e della Commissione valga soltanto per la sede legislativa e non si estenda alle altre convocazioni.

PRESIDENTE. Devo specificare che il divieto di contemporaneità dei lavori dell'Assemblea e della Commissione è stato disposto dalla Presidenza della Camera solo con riferimento ai lavori della Commissione in sede legislativa, probabilmente in considerazione del carattere decisorio di tale sede.

Rinvio pertanto il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 29 luglio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO